

Gazzetta Ufficiale N. 285 del 7 Dicembre 2006

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 14 novembre 2006

Disposizioni urgenti in materia di sorveglianza dell'anemia infettiva degli equidi.

(...../..... Entro 22 aprile 2007 tutti gli equini da concorsi, maneggi, ippodromi ecc..

Entro dicembre 2007 tutto gli equini da passeggiata ecc...../.....)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 32 della legge 23 gennaio 1978, n. 833 e successive modifiche;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1976, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 348 del 31 dicembre 1976, relativo alla

profilassi dell'anemia infettiva degli equini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994,

n. 243, regolamento recante attuazione della direttiva n. 90/426/CEE

relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i

movimenti e le importazioni di equini di provenienza da Paesi terzi,

con le modifiche apportate dalla direttiva n. 92/36/CEE;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali

5 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del

19 luglio 2006;

Considerato che a partire dal mese di aprile del 2006 fino alla

fine del mese di settembre 2006, sul territorio nazionale, sono stati

denunciati 17 focolai di anemia infettiva equina (AIE) che hanno coinvolto 604 soggetti di cui 5 capi clinicamente infetti, 6 deceduti per malattia ed altri positivi sierologicamente; Considerato che per i predetti casi di anemia infettiva equina, comparsi in un periodo di tempo limitato, e' probabile l'esistenza di un fattore comune di rischio tale da costituire un grave pericolo per la sanita' e il benessere della popolazione animale interessata, con possibili ed imminenti ripercussioni di ordine economico per gli operatori coinvolti; Preso atto che, nonostante con circolare n. 3 del 31 gennaio 1995 relativa alla profilassi delle malattie infettive degli equini con particolare riferimento alla sfera riproduttiva, il Ministero della sanita' abbia raccomandato di proseguire l'attivita' di sorveglianza eseguendo almeno un test di Coggins all'anno sugli equidi appartenenti ad allevamenti, centri ippici o ippodromi, soltanto in alcune regioni tali misure sono state attuate attraverso un regolare piano di sorveglianza, determinando un aggravamento su tutto il territorio nazionale del rischio di proliferazione di casi di anemia infettiva degli equini; Considerato che la ben nota trasmissibilita' del virus, la sua forte patogenicita' e notevole emivita, la stagionalita' degli agenti vettori come mosche cavalline e zecche, nonche' la prevalenza osservata in Italia negli ultimi anni, rendono inadeguato allo stato attuale, ai fini della sorveglianza e del controllo dell'infezione, un piano di monitoraggio della popolazione equina

effettuato su base
campionaria ai sensi della legislazione vigente;
Ritenuto pertanto necessario adottare misure sanitarie
urgenti e
straordinarie di controllo sull'intero territorio
nazionale allo
scopo di prevenire l'insorgere e controllare l'andamento
della
malattia in questione, tenuto conto, inoltre che gli
equidi che
svolgono attivita' agostinico-sportive sono soggetti a
frequenti
spostamenti e di breve durata al di fuori del territorio
nazionale;
Ritenuto necessario adottare un piano urgente e
straordinario di
sorveglianza su tutti gli equidi presenti sul territorio
nazionale,
finalizzato ad ottenere un monitoraggio ed un quadro
epidemiologico
generale

Ordina:

Art. 1.

1. E' resa obbligatoria, entro dodici mesi dall'entrata
in vigore

della presente ordinanza, l'esecuzione di controlli
sierologici per

l'anemia infettiva degli equidi su:

a) tutti gli equidi di eta' superiore ai tre mesi
presenti nelle

aziende di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del
decreto

ministeriale 5 maggio 2006, ad esclusione dei capi
allevati

unicamente per essere destinati alla macellazione;

b) tutti gli equidi di eta' superiore a 3 mesi,
movimentati da e

verso aziende di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del
decreto

ministeriale 5 maggio 2006, nonche' verso aste, fiere,
manifestazioni

sportive e concentramenti in forma temporanea.

2. Gli esiti favorevoli dei controlli sierologici di cui
al comma 1

hanno validita' di mesi dodici.

3. Gli esiti, nonché la data delle singole prove diagnostiche, sono riportati dal veterinario ufficiale sul documento di identificazione o, qualora non disponibile, sul modello di cui all'allegato A.

4. Il controllo sierologico di cui al comma 1 deve essere effettuato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza su tutti gli equidi che svolgono attività sportiva o agonistica, nonché su quelli che accedono ad ippodromi, aste e manifestazioni ippico-sportive.

5. Il controllo sierologico di cui al comma 1 deve essere effettuato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza su tutti gli equidi residenti in ippodromi, centri ippici e di allenamento ed allevamenti da riproduzione che afferiscono al circuito ippico-sportivo.

6. Il controllo sierologico di cui al comma 1 non deve essere effettuato sugli animali di cui ai commi 4 e 5 se sottoposti a tale controllo in data posteriore al 31 agosto 2006.

7. I servizi veterinari delle Aziende unità sanitarie locali e i laboratori degli Istituti zooprofilattici sperimentali procedono, in via prioritaria, all'esecuzione del campionamento e delle prove diagnostiche sugli equidi di cui ai commi 4 e 5.

8. La mancata attuazione dei controlli e la movimentazione di equidi in difformità a quanto previsto dal presente articolo, comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 16, comma 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196. Art. 2.

1. Le regioni e province autonome nelle quali, su basi statisticamente significative, è accertata la presenza di un basso

livello di prevalenza della malattia, possono stabilire una diversa frequenza dei controlli rispetto a quelli previsti dalla presente ordinanza, e consentire gli spostamenti degli equidi all'interno del proprio territorio regionale, ad esclusione della movimentazione verso ippodromi, fiere, manifestazioni sportive, aste o concentramenti di equidi.

Art. 3.

1. I prelievi per la diagnosi dell'anemia infettiva sono effettuati dai servizi veterinari delle Aziende unita' sanitarie locali o da veterinari formalmente incaricati dell'esecuzione dei prelievi dai medesimi servizi territorialmente competenti, secondo le modalita' indicate dalle regioni o province autonome.

2. I costi del campionamento, comprese le prove diagnostiche, di cui al comma 1 sono interamente a carico del proprietario o del detentore o comunque del responsabile dell'equide.

3. I campioni devono essere inviati agli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio accompagnati dalla scheda di prelievo di cui all'allegato B per l'esecuzione degli esami diagnostici.

4. In caso di riscontro di positivita' il campione e' inviato per la conferma diagnostica al Centro di referenza nazionale per l'anemia infettiva degli equidi, di seguito denominato Centro di referenza.

5. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali che eseguono le prove trasmettono al Centro di referenza ed alla regione competente per territorio i dati ed ogni informazione sugli esiti degli esami di laboratorio eseguiti nei confronti dell'anemia infettiva,

secondo le
modalita' indicate dal Centro di referenza.

Art. 4.

1. I Servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali assicurano, in considerazione della situazione epidemiologica e dell'analisi del rischio, la vigilanza veterinaria permanente presso le aziende di cui all'art. 1, nonche' presso ippodromi, aste, fiere e concentramenti di equidi in forma temporanea, al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza.

Art. 5.

1. In caso di riscontro di positivita' sierologica, in attesa della conferma da parte del Centro di referenza, le autorita' sanitarie competenti adottano le misure previste dall'art. 99 del regolamento di Polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 1954, n. 320, dagli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 4 dicembre 1976 e dall'art. 4, comma 4, lettera a), punto 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243. Tali misure vengono revocate solo nel caso in cui il Centro di referenza non confermi la positivita'.

2. I Servizi veterinari delle A.U.S.L. provvedono, per il tramite delle regioni e delle province autonome, ad inviare al Ministero della salute, entro 24 ore dal riscontro di positivita' di cui al comma 1, le informazioni previste dalla decisione n. 82/894/CE e successive modifiche. Il Ministero della salute provvede ad informare, appena ricevuto l'esito, l'Unione nazionale incremento

razze equine e la federazione italiana sport equestri
circa le

positivita' riscontrate in equidi registrati.

3. Il Centro di referenza trasmette con cadenza mensile
al

Ministero della salute e alle regioni e province autonome
un report

relativo alla situazione epidemiologica in ambito
nazionale.

Art. 6.

1. Al fine di attuare piu' efficacemente il sistema di
sorveglianza

epidemiologica, il veterinario, anche libero
professionista, che

abbia motivi clinici di sospettare la presenza della
malattia,

effettua il campionamento secondo le modalita' previste
all'art. 3, e

contestualmente informa il Servizio veterinario della
AUSL competente

per territorio.

2. I costi delle prove diagnostiche di cui al comma 1
effettuate

presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali, sono a
carico della

AUSL.

Art. 7.

1. La presente ordinanza entra in vigore quindici giorni
dalla sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ed

ha validita' dodici mesi.

Roma, 14 novembre 2006

Il Ministro: Turco

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2006

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi
alla

persona e dei beni culturali, Registro n. 5, foglio n.
221

ALLEGATO

Per gli allegati fare riferimento al supporto cartaceo

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. La consultazione e' gratuita.

Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24-06-1999
(*Supplemento Ordinario n. 120/L*)

Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 196
"Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE
relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di
animali delle specie bovina e suina"

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

.....(.....).....

Art. 16.

1. All'articolo 358, secondo comma, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche, le parole: "fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "da lire tremilioni a lire diciottomilioni, salvo che il fatto costituisca reato".

2. All'articolo 38 della legge 30 aprile 1976, n. 397, le parole: "da lire cinquantamila a lire duemilioni, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato", sono sostituite dalle seguenti: "da lire tremilioni a lire diciottomilioni, salvo che il fatto costituisca reato".